



CONTRATTO

di

PRESTAZIONE D'OPERA DEL DIRETTORE GENERALE DELL'ISTITUTO

ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Premesso che il Presidente della Regione del Veneto con decreto n. del ha nominato, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992, dal D.Lgs. 106/2012 e nel rispetto di quanto stabilito dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano - di seguito denominato Accordo - approvato rispettivamente con L.R. del Veneto n. 5/2015, L. R. n. 9/2015, leggi provinciali n. 5/2015 e n. 5/2015, il dott. quale Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e che il medesimo ha accettato la nomina come risulta dalla nota acquisita al prot. n. del

tutto ciò premesso, tra

il Presidente *pro tempore* della Regione del Veneto, domiciliato per la carica in Venezia, il quale interviene e agisce ai sensi dell'art. 15 dell'Accordo

e

il dott. nato a il (c.f. ...), residente a via n., cap di seguito denominato Direttore generale;

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Affidamento dell'incarico

Con il presente contratto di diritto privato, la Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 16 dell'Accordo e

secondo le previsioni del D. Lgs. n. 106/2012 e del D.Lgs. n. 502/1992, articoli 3 e 3 bis, nonché del D. Lgs. n. 39/2013, conferisce l'incarico di Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie al dott.

Si da atto che in base a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 106/2012 il Direttore generale dura in carica cinque anni subordinatamente alla condizione risolutiva della comprova – entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente atto, se non ancora effettuata alla data predetta – dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della candidatura.

Il Direttore generale, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta l'incarico e dichiara:

- a) di non trovarsi in una delle situazioni costituenti causa ostativa e/o causa di incompatibilità ai sensi dell'all'art. 3 del D.Lgs. 502/92;
- b) di non trovarsi in situazione di incompatibilità con la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano;
- c) di non trovarsi in alcuna delle cause di inconfiribilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013;
- d) di non avere causa pendente con le medesime e/o con Aziende dei S.S.R. degli Enti cogenerenti e/o con Enti regionali o provinciali, di non avere contenziosi relativi sia a incarichi conferiti ex D.Lgs. n. 502/1992, che a rapporti di lavoro, in corso o cessati, con gli Enti predetti e di non aver formalizzato richieste stragiudiziali verso gli stessi in dipendenza dei medesimi titoli e comunque, a ogni buon conto, con la sottoscrizione del presente atto, irrevocabilmente, di rinunciare a qualsivoglia tipo di iniziativa e/o azione e/o atto, giudiziale o stragiudiziale eventualmente proposto, rimettendo, altresì, ogni pretesa già formalmente avanzata avanti ogni sede;
- e) di non essere titolare o possedere partecipazioni in imprese societarie, anche cooperativistiche, o comunque associative che abbiano come oggetto sociale attività in ambito veterinario e sanitario in Italia o

all'estero.

Art. 2 – Esclusività, riservatezza, obblighi di informazione, formazione, rappresentanza

Il Direttore generale si impegna a svolgere, a tempo pieno, con impegno esclusivo a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e con preclusione della sussistenza di ogni altro rapporto di lavoro dipendente e/o autonomo le funzioni stabilite dal D.Lgs. n. 106/2012, dal D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e dall'Accordo comunicando in anticipo al Presidente della Regione, per il tramite dell'Area Sanità e Sociale, le eventuali assenze dal servizio. In caso di svolgimento di attività al momento della nomina, si impegna ad astenersi dalla stessa a decorrere dall'atto in parola.

Per l'effetto, il Direttore generale si impegna, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, a comunicare all'Ordine o Collegio competente la predetta causa di sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto e ad astenersi dallo svolgimento di qualsiasi attività professionale fin dall'atto di nomina.

Il Direttore generale assume tutti gli obblighi di informazione posti a carico dell'Istituto dalla normativa vigente e dagli atti nazionali, regionali o provinciali e s'impegna a fornire alla Regione Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia e alle Province Autonome di Trento e Bolzano ed ai Ministeri, entro i termini tassativamente previsti dalla normativa di settore, tutti i dati e le notizie richieste.

Salvo quanto previsto al comma che precede è preciso obbligo del Direttore Generale mantenere il segreto d'ufficio e non fornire informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e/o operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a motivo del suo ufficio.

In ogni caso il Direttore generale – nel rispetto di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi – è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante norme in materia di protezione dei dati personali.

Il Direttore generale si impegna a partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento professionale – con particolare riferimento alla sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti oltre che in tema di organizzazione e gestione sanitaria – in adempimento delle disposizioni statali, regionali o provinciali.

Al Direttore generale sono riservati tutti i poteri di rappresentanza e di gestione dell'Istituto.

Il Direttore generale è coadiuvato dal Direttore sanitario e del Direttore amministrativo, il cui contratto è predisposto sulla base dello schema approvato dalla Regione Veneto di concerto con gli Enti cogherenti.

Art. 3 - Obiettivi di salute e funzionamento dei servizi assegnati

Il Direttore generale, in particolare:

- a) si obbliga ad osservare le linee guida ed indirizzi in materia di controllo e di programmazione dell'organizzazione degli uffici emanati ed emanandi dagli enti cogherenti, anche ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo ed a rispondere alla Giunta circa l'effettiva osservanza degli stessi;
- b) si impegna all'osservanza delle direttive emanate ed emanande regionali o provinciali sulla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché in ogni caso ad attenersi ai principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa;
- c) si impegna al conseguimento degli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi che saranno fissati dal Consiglio di Amministrazione dal quale organo verrà valutato circa la percentuale di conseguimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 dell'Accordo e per le finalità di cui al successivo art. 5 del contratto;
- d) si obbliga in ogni caso al rispetto, in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali vigenti, dell'equilibrio economico – finanziario aziendale;
- e) si obbliga, nell'acquisizione di beni e servizi, ad applicare in Istituto i principi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e ogni altro strumento di contenimento della spesa sanitaria approvato dal CIPE.

Art. 4 – Verifiche periodiche

Con il conferimento dell'incarico il Direttore generale si obbliga al conseguimento degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati dal Consiglio di Amministrazione, nonché al rispetto degli obiettivi definiti dai rispettivi piani sanitari degli Enti cogenerenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n.106/2012.

Come previsto dall'art. 11, comma 2, lett. h) dell'Accordo, il Consiglio di amministrazione definisce, formalizzandoli, gli obiettivi del Direttore generale anche ai fini dell'eventuale retribuzione aggiuntiva e ne verifica – previo parere dell'OIV – la percentuale di conseguimento.

Resta ferma la verifica di cui all'art. 3 bis comma 7 D.lgs. 502/92, per la conferma dell'incarico.

Art. 5 – Trattamento economico, spese

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, a carico del bilancio dell'Istituto in gestione, giusta DGRV n. 309/2011, il trattamento economico annuo lordo corrisposto al Direttore generale è determinato in base ai vigenti parametri fissati dalla Giunta Regionale del Veneto ovvero in 123.608,28 euro.

Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni e pertanto nulla sarà dovuto a tale titolo.

Il trattamento economico potrà essere integrato di un'ulteriore quota, fino ad un massimo del 20%, e il Consiglio di amministrazione dell'Istituto - verificata la percentuale di conseguimento e previo parere dell'OIV - propone il riconoscimento della quota aggiuntiva alla Giunta della Regione del Veneto, la quale sentiti gli Enti cogenerenti, ne autorizza la corresponsione.

Il Direttore generale, per lo svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni:

- a) per gli spostamenti per motivi istituzionali si avvarrà delle vetture aziendali, secondo la normativa vigente;
- b) qualora non possa avvalersi delle vetture aziendali, avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio, e

comunque a quelle di vitto ed alloggio. In ogni caso il rimborso avverrà limitatamente alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, se documentate e nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti dello Stato.

Nel caso in cui venga avviato un procedimento penale e/o civile e/o amministrativo nei confronti del Direttore Generale per fatti che siano connessi all'esercizio delle sue funzioni nessun onere e/o spesa incomberà in capo agli Enti cogherenti per la difesa, sin dalle fasi iniziali del procedimento.

Il Direttore Generale, qui sottoscrivendosi, dichiara che il trattamento economico rispetta il limite massimo previsto dalla normativa vigente, tenuto conto di tutti gli emolumenti a carico della finanza pubblica ai sensi della normativa in vigore al momento della sottoscrizione, impegnandosi altresì a comunicare l'eventuale superamento del limite nel corso del rapporto.

Art. 6 – Dimissioni

Il Direttore generale si impegna a comunicare con preavviso di tre mesi le proprie dimissioni.

Art. 7 – Cause di risoluzione dell'incarico

Il Presidente della Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogherenti risolve il contratto nei casi in cui ricorrano gravi motivi o nei quali la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, così come previsto dal comma 6 dell'art. 16 dell'Accordo.

In particolare, costituiscono, tra gli altri, gravi motivi ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7 dell'art. 3 bis del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.:

- a) la mancata realizzazione degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione regionali/provinciali e degli assegnandi di cui all'art 3 del presente contratto;
- b) il mancato rispetto della normativa nazionale, regionale e provinciale
- c) l'esito negativo della valutazione annuale circa il raggiungimento degli obiettivi assegnati secondo

quanto previsto dal precedente art. 3;

- d) la mancata adozione delle decisioni necessarie a rimuovere totalmente le gravi carenze di gestione e di procedura segnalate da parte del Collegio dei Revisori, fatte salve le responsabilità civili, penali e contabili;
- e) la mancata tempestiva comunicazione al Presidente della Regione di quanto previsto all'art. 8 del presente contratto;
- f) il mancato rispetto, per un qualsiasi periodo di tempo, del vincolo di esclusività, delle previsioni di incompatibilità di cui all'art. 1 lettera c) del presente contratto e dell'obbligo del tempo pieno;
- g) il mancato rispetto delle regole sui rimborsi spese richiamate all'art. 6 che precede;
- h) il mancato adempimento dell'obbligo di cui alla lett. e) dell'art. 3 del presente contratto.

Art. 8 – Cause di decadenza dall'incarico

Il Direttore generale verrà dichiarato decaduto dal proprio incarico in tutti i casi previsti dalla legge e comunque:

- a) nei casi di condanna contemplati dall'art. 3 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;
- b) a fronte dell'accertata non corrispondenza al vero dei fatti e dei requisiti personali e/o professionali esposti nelle dichiarazioni richieste ai fini della nomina;
- c) in caso di venir meno di anche solo uno dei requisiti necessariamente richiesti dalla legge per l'affidamento dell'incarico di Direttore Generale;
- d) per la verifica, in pendenza del rapporto, di una delle fattispecie che inibiscono alla nomina all'incarico, previste dall'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- e) in caso di sentenza del giudice amministrativo che disponga l'annullamento della nomina a Direttore generale;
- f) in caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario dell'Istituto ai sensi

dell'art. 52, comma 4, lettera d) della L. 289/2002;

g) al verificarsi di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013.

Il Direttore generale si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente della Regione, che ne informerà gli Enti cogenerenti, qualsiasi non conformità ovvero variazione che dovessero emergere o verificarsi, in costanza di rapporto, relativamente a: 1) situazioni documentate in occasione della proposta di candidatura; 2) ipotesi di inconferibilità o incompatibilità con la carica; 3) i procedimenti penali avviati a proprio carico (anche se in fase di indagine) e/o sentenze di condanna penale.

La decadenza, per i motivi di cui al presente articolo, produce effetti dal ricevimento da parte del Direttore generale della comunicazione presidenziale di accertamento, d'intesa con gli Enti cogenerenti, circa la sussistenza della specifica causa di decadenza.

Art. 9 - Esclusione di risarcimento e/o indennità in caso di cessazione o mancata conferma

Le parti convengono che nei casi di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo intervenuto (compresi anche la decadenza, la revoca, la risoluzione del contratto – anche se intervenuta nelle ipotesi previste dal precedente art. 7 – le dimissioni) ovvero in caso di mancata conferma nulla sia dovuto a titolo di risarcimento e/o indennità di recesso e/o cessazione al Direttore generale, il quale fin d'ora dichiara – per quanto possa occorrere – di rinunciarvi.

Art. 10 - Recepimento e rinvio

Le parti convengono che il presente contratto, durante la propria vigenza, recepirà automaticamente eventuali disposizioni normative statali e regionali/provinciali – anche di natura economica – che dovessero intervenire successivamente per disciplinare la materia.

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di cui agli artt. 2229 c.c. e seguenti del codice civile.

Art. 11 - Trattamento dati personali, registrazione

Con la sottoscrizione del contratto, le Parti si danno reciprocamente atto e confermano che ogni trattamento di dati personali derivante dall'esecuzione del contratto medesimo verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

Il presente contratto, in duplice originale, redatto in bollo – con spese ripartite, in ragione di metà tra le parti – sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Art. 12 – Disposizione finale

Tutte le pattuizioni previste con il presente contratto hanno carattere essenziale, pertanto l'invalidità anche solo di una di esse, ai sensi dell'art. 1419 comma 1° c.c., comporterà l'invalidità dell'intero contratto.

Venezia,

Il Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie

Il Presidente della Giunta
Regionale del Veneto
dr. Luca Zaia

Il Direttore generale dichiara espressamente di accettare, l'art. 3 - obiettivi di salute e funzionamento dei servizi assegnati, l'art. 5 – trattamento economico, spese, l'art. 6 – dimissioni, assenza, impedimento, l'art. 7 – cause di risoluzione dell'incarico, l'art. 8 – cause di decadenza dall'incarico, l'art. 9 – esclusione di risarcimento e/o indennità in caso di cessazione o mancata conferma; l'art. 10 – recepimento e rinvio e l'art. 12 disposizione finale.

Il Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie